

CAPPELLO

Studio Legale

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

LAZIO – ROMA

3° Ricorso per motivi aggiunti

con richiesta di adozione di misura cautelare

nel ricorso n. 13178/2023 RG proposto da

FORLIVESI Prof. MARCO, nato a Faenza il 16.9.1967 e residente in via XXIII Aprile 1945 n. 7 Galliera (BO) (codice fiscale FRLMRC67P16D458D), rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Cappello (c.f. CPPCML65H55G793S - fax 0542/615091) del foro di Bologna, con studio in Imola, via Garibaldi n. 68 presso la quale elegge domicilio digitale (pec: carmelacappello@ordineavvocatibopec.it) e in Roma nello studio dell'avv. Massimiliano Scaringella via degli Ottavi n. 9, come da procura unita al ricorso principale e depositata in atti

contro

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Advocatura Generale dello Stato

DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, Advocatura Generale dello Stato

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL MACROSETTORE DI RICERCA SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE (SH) SETTORE 4 (SH4), Advocatura Generale dello Stato



Avv. CARMELA CAPPELLO

Avv. GIOVANNA CAPPELLO

40026 **IMOLA** (BO) – VIA G. GARIBALDI n. 68
0542/35990 e 0542/24973 – Fax 0542/615091- cappello@fastmail.it

40121 **BOLOGNA** – VIA NAZARIO SAURO n. 2
051/330490- Fax 051/238651
48018 **FAENZA** – VIA SEVEROLI n. 31
0546/28598 – Fax 0546/25984

nonché nei confronti di

prof. MARINA BONDI e di tutti i Principal Investigator inseriti nella graduatoria per il finanziamento e notiziati con avviso per pubblici proclami pubblicato sul sito ad hoc del MUR

per l'annullamento

previa sospensiva

- del verbale del Comitato di Valutazione del settore SH4 datato 20.11.2023 di rigetto dell'istanza di riesame del progetto "ENHANCE", depositato in giudizio dal MUR l'1.12.2023

IN FATTO

Con il ricorso n. 13178/2023 R.G. il prof. Marco Forlivesi ha impugnato gli atti della procedura di finanziamento relativa al bando PRIN 2022, indetto con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Università e della Ricerca (DD) n. 1409 del 14.9.2022, per la parte destinata al Settore ERC SH4, nella Linea di intervento Sud, riservata ai progetti nei quali tutte le unità di ricerca sono operative nelle regioni del Mezzogiorno.

Con motivi aggiunti notificati in data 24.10.2023, il prof. Forlivesi ha poi impugnato il Decreto Direttoriale n. 1371 datato 1.9.2023 e pubblicato in data 13.10.2023, di ammissione al finanziamento dei progetti in graduatoria e formulato domanda di risarcimento danni. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 24.11.2023, ha altresì censurato il verbale della riunione del Comitato di Valutazione dei progetti del settore SH4 datato 7.7.2023 nel frattempo rilasciati dal MUR a seguito di istanza di accesso agli atti ed il verbale della riunione del 24.5.2023, anch'esso rilasciato dal Ministero a seguito di ulteriore e specifica richiesta di integrazione all'accesso.

Nelle more del giudizio, il prof. Forlivesi aveva anche avanzato al MUR istanza di riesame della valutazione del progetto “ENHANCE”, integrando la domanda, su richiesta del Ministero, con una traduzione in lingua inglese dell’originaria istanza depositata in lingua italiana.

Con comunicazione pervenuta via pec il 30.11.2023, la Direzione Generale del MUR informava il ricorrente che l’istanza era stata respinta dal Comitato di Valutazione, senza tuttavia indicarne le motivazioni (doc.28).

In vista della Camera di Consiglio del 4.12.2023, l’Avvocatura dello Stato depositava in giudizio l’atto di convocazione del Comitato (doc. 28) ed il verbale della riunione del 20.11.2023 in cui il CdV aveva “esaminato” l’istanza di riesame (doc.29).

Solo così il prof. Forlivesi veniva a conoscenza delle ragioni sottese al rigetto, che, tuttavia, si appalesano apodittiche ed illegittime e costringono il ricorrente a svolgere ulteriore impugnazione per motivi aggiunti alla stregua dei seguenti motivi:

IN DIRITTO

17° MOTIVO: Violazione ed erronea applicazione dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 4 del bando DD n. 1409 del 14.9.2022. Violazione dei criteri generali di trasparenza e immodificabilità della *lex specialis* delle procedure selettive Eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruenza e contraddittorietà. Errore di fatto, carenza di istruttoria e contraddittorietà. Erroneità e falsità dei presupposti in fatto.

Il CdV ha motivato il rigetto dell’istanza di riesame (con conferma della graduatoria già approvata) facendo riferimento in tutti i passaggi motivazionali alla

(ritenuta) carenza di un profilo “internazionale” del progetto e dei componenti del team di ricerca.

Se nonché, la rilevanza attribuita dal CdV a tale aspetto viola i criteri di valutazione di cui all’Allegato 4 del bando di cui all’art. 2 comma 5°, che indica l’”internazionalizzazione della ricerca italiana” soltanto come uno dei numerosi subcriteri, di cui tenere conto, inserito unicamente nella parte della scheda di valutazione relativa al criterio 3) sull’impatto del progetto (la terza ed ultima sulle tre della scheda - cit.doc. 1). Infatti, il richiamo al piano internazionale contenuto nell’intestazione del criterio 1) è meramente descrittivo e non trova specificazione in nessuno dei subcriteri ivi elencati.

Considerare il subcriterio “internazionalizzazione della ricerca italiana” (ammesso e non concesso che il progetto ne sia carente) come elemento prioritario e fondamentale, al punto da giustificare la conferma della insufficiente valutazione, si appalesa del tutto illegittimo e non conforme ai criteri dettati dalla *lex specialis*.

Peraltro, non sfugge la genericità ed indeterminatezza delle ragioni esposte dal CdV: non è chiaro a cosa si riferisca l’assunto per cui *“il progetto non sia paragonabile a studi simili volti a promuovere il pensiero critico nella ricerca internazionale e che nella forma attuale non abbia un significativo impatto internazionale”*, tenuto conto che si tratta di una procedura di finanziamento, finalizzata a promuovere progetti di ricerca innovativi nelle Università italiane ed in particolare del Mezzogiorno. E quali sarebbero gli “studi simili” utilizzati per questa impropria comparazione? Il CdV non ne menziona neppure uno, riferendosi nel prosieguo della motivazione -al pari apoditticamente- ai *“recenti e rapidi sviluppi internazionali nell’area del pensiero critico”*, senza tuttavia nessun richiamo specifico o riferimento *ad hoc*.

Al pari illogica e irrispettosa dei criteri di valutazione stabiliti dal bando è anche l'affermazione per cui *“sarebbe necessario aggiungere al team competenze specifiche per rendere il progetto competitivo a livello internazionale”*.

Con tale affermazione il CdV è incorso – di nuovo- nell'errore di fatto che ha inficiato l'originaria valutazione, ribadendo un concetto viziato dalla palese non conoscenza della caratura internazionale, nel settore del Critical Thinking, del prof. Piro. Ad integrazione del curriculum del professore, già documentato con il ricorso, si produce l'estratto di una recentissima pubblicazione sul tema (doc.31), in cui è citato il Manuale del prof. Piro (adottato da varie Università come libro di testo); ed in più, viste le preferenze internazionali del CdV, il professore è indicato come riferimento anche a livello europeo (cit.doc.18).

Pertanto, non è chiaro neppure cosa il CdV intendesse con l'espressione sopra riportata, posto che i membri del team di ricerca devono essere tutti provenienti da Atenei italiani ubicati nel Sud e non possono essere stranieri o lavorare all'estero.

Pare chiaro che il CdV non abbia contezza di chi in Italia, ed in particolare nel Mezzogiorno, abbia competenze specifiche sul CT. Da una ricerca effettuata su tutti gli Atenei Italiani è emerso che a livello nazionale solo 20 docenti universitari di filosofia e logica si occupano di CT; di questi soltanto 4 lavorano presso Atenei ubicati nel Mezzogiorno: 3 prestano attività all'Università di Cagliari ed uno presso quella di Salerno: il prof. Piro, per l'appunto, il quale, allo stato, è però l'unico in Italia ad aver scritto e pubblicato un Manuale universitario dedicato al CT (doc. 32).

Quindi quale altro massimo esperto nel settore doveva essere inserito nel team?

Ribadiamo che, in questo giudizio, non contestiamo la discrezionalità di merito del valutatore, che nel verbale impugnato, in maniera piuttosto risentita, il CdV si attribuisce, ma abbiamo evidenziato e censurato l'errore di fatto in cui è incorso sia chi ha effettuato la valutazione originaria sia ora il CdV, che anziché correggere quel palese travisamento, l'ha confermato.

Non può sfuggire, inoltre, che il CdV non si è affatto misurato con l'expertise del prof. Piro, tantomeno per negarlo, nonostante tale aspetto fosse stato ben evidenziato anche nella istanza di riesame presentata (doc. 33).

Infine, preme rilevare come il CdV sia incorso in una palese contraddizione rispetto alla valutazione originaria, laddove afferma che *“esiste un divario tra un'idea eccellente e un progetto eccellente che la attua”*. Infatti, nell'ERS si dà atto non solo dell' *“eccellente idea di ricerca”*, ma si afferma anche che *“il progetto è di valore”*: dunque, al contrario di quanto ora sostenuto dal CdV, il progetto attua quella l'idea eccellente; e, nonostante ciò, il punteggio attribuitogli (come già eccepito in maniera contraddittoria) sia di mera sufficienza (6).

In sintesi, si può affermare che il CdV non abbia svolto una adeguata istruttoria, come il riesame invece imponeva, motivando il rigetto soltanto sulla base di una asserita carenza di “portata internazionale” del progetto, senza avvedersi di come tale aspetto fosse, nell'ottica del bando, del tutto secondario e di certo non sufficiente ad attribuirgli un punteggio inferiore alla sufficienza; e soprattutto senza misurarsi con nessuno dei rilievi sottoposti alla sua attenzione.

18° MOTIVO: Violazione dell'art. 2 comma 6bis D.L. n. 77/2021 convertito in Legge 29.7.2021 n. 108. Violazione della *lex specialis* della selezione ed in particolare dell'art. 4 comma 2° DD n. 1409/2022. Eccesso di potere per

erronea e falsa applicazione dei criteri di riequilibrio territoriale tra Nord e Sud. Illogicità manifesta.

Violazione ed erronea applicazione del punto 4 del Programma Nazionale per la Ricerca, approvato con delibera n. 74 del 15.12.2020 dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonché della Missione 4 “Dalla ricerca all’impresa” del PNRR. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Manifesta illogicità.

Violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 D.L. 77/2021 conv. in Legge 29.7.2021 n. 108 e della Circolare MEF n. 21 del 14.10.2021 con relative Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR. Eccesso di potere per travisamento. Illogicità manifesta.

L’erronea e falsa applicazione del principio di riequilibrio territoriale tra Nord e Sud già censurata con riferimento al bando (3° Motivo di ricorso), si riverbera anche sulla motivazione del rigetto qui impugnato.

Ed invero, il CdV non ha minimamente tenuto conto della realtà (e dello stato dell’arte nel settore del CT nel Mezzogiorno) in cui il progetto deve essere sviluppato ed attuato. Come la ricerca sugli studiosi di CT in Italia ha messo in luce, le condizioni di partenza non sono uguali a quelle del Nord: il progetto “ENHANCE”, rivolto agli studenti delle scuole superiori ed alle imprese del Mezzogiorno, è innovativo ed originale nel contesto di riferimento, che è quello da promuovere.

Il progetto in questione non si caratterizza per essere una ricerca puramente “teorica”, ma ha, invece, anche una valenza “pratica”: il progetto ha infatti il fine di elaborare e testare una metodologia di insegnamento e potenziamento del pensiero critico in ben precisi contesti reali, ossia il sistema produttivo e gli studenti delle

scuole professionali del Mezzogiorno (futuri lavoratori), con l'obiettivo finale di trasferire le conoscenze e competenze dal mondo della ricerca a quel sistema produttivo e a quegli studenti.

Anziché, dunque, comparare genericamente il progetto ENHANCE con non meglio precisati studi internazionali, il CdV avrebbe dovuto verificare e valutare la bontà dello stesso nel contesto nazionale; e così si sarebbe avveduto che tale progetto interdisciplinare in Italia è il primo con queste caratteristiche, non essendo mai stato sperimentato un modello che consenta di misurare l'effetto del Critical Thinking, ovvero del pensare criticamente (con l'analisi delle argomentazioni, il controllo del flusso di informazioni, la risoluzione dei problemi, la negoziazione, il dibattito), sulle competenze degli studenti e dei dipendenti delle imprese, in particolare del Mezzogiorno.

Tutto questo vale, a maggior ragione, alla luce della specifica Missione del PNRR a cui ENHANCE fa riferimento, ovvero la Missione 4 "Dalla ricerca all'Impresa".

Nel riesame del progetto tale inquadramento è del tutto assente, eppure la finalità sottesa a questi finanziamenti era proprio quella di valorizzare e promuovere l'innovazione, con ciò l'ovvia conseguenza di dover muovere da una attenta analisi del contesto di riferimento.

Tutto ciò nel frettoloso riesame del CdV è mancato, con buona pace anche dei criteri di ammissibilità dei progetti dettati dalle *"Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti dei progetti PNRR"* (*"per gli interventi territorializzabili del PNRR, in linea con l'attenzione sul tema del riequilibrio territoriale, inserire uno specifico criterio di selezione territoriale riferito ai beneficiari del Mezzogiorno (nota: il Mezzogiorno comprende le seguenti aree regionali: Abruzzo, Basilicata,*

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) in termini di ammissibilità oppure in alternativa un criterio di valutazione dei progetti” (cfr. pag. 56- cit.doc.3), e, con riferimento più specifico alla fase di valutazione dei progetti, della specifica previsione di “criteri valutativi che favoriscono la localizzazione degli investimenti nel Mezzogiorno finalizzati alla riduzione dei divari territoriali” (pag. 60- cit.doc.3).

19° MOTIVO: Violazione della lex specialis ed in particolare dell’art. 7 DD n. 1409/2022, nonché dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e dei valutatori

Permane anche con riferimento al verbale di rigetto qui impugnato il profilo di illegittimità relativo al mantenimento del segreto sui nomi dei valutatori, in violazione della previsione di cui all’art. 7 del bando, per il quale tale anonimato doveva ritenersi sussistente solo “per tutto il processo di valutazione” e non oltre.

Del resto, come già rilevato, anche con riferimento al verbale *de qua*, non è possibile né verificare i titoli e le competenze dei valutatori né accertare potenziali situazioni di conflitti di interesse.

Il punto ha rilevanza sostanziale: la metodologia valutativa che prevede il ricorso al “*single blind*”, ossia l’anonimato del valutatore e non quello del valutato, deve essere utilizzata con grande prudenza e non può estendersi al di là della conclusione della procedura di valutazione dei progetti, in quanto il mantenimento dell’anonimato dei valutatori posteriormente al processo di valutazione impedisce di verificare i titoli e le competenze dei valutatori e di identificare potenziali conflitti di interesse.

Non consta che, in Italia, al fine di garantire l'imparzialità dei giudizi le procedure concorsuali debbano essere improntate a un indefinito "*single blind*". Si vuole forse sostenere che laddove è palese l'identità dei componenti di una Commissione di gara o di concorso (come sempre avviene) i giudizi e gli esiti sono alterati, frutto di connivenze o peggio?

Peraltro, anche nel caso in cui si valutasse opportuna la valutazione anonima, l'anonimato "*single blind*" offre meno garanzie di obiettività per il valutato rispetto all'anonimato "*double blind*": a voler essere rigorosi, chi garantisce che i valutatori, che conoscono le identità del *Principal Investigator* che ha presentato il progetto e dei membri del suo gruppo di ricerca, non abbiano motivi di parzialità nell'esprimere giudizi sul loro conto e sul loro lavoro? Nel "*single blind*", infatti, non vi è nulla che controbilanci la possibile parzialità di valutatori che conoscono i nomi di coloro che presentano i progetti da esaminare.

È pertanto indispensabile che l'identità dei valutatori sia rivelata immediatamente dopo la conclusione della procedura di valutazione e approvazione della graduatoria di finanziamento delle proposte, come previsto precisamente e chiaramente dall'art. 7 del bando. La segretezza di tali nomi non può e non deve estendersi per tutta la durata della realizzazione dei progetti stessi, non avendo alcuna utilità una volta terminata la procedura di valutazione.

In verità, nel caso in esame, l'anonimato pare essere soltanto un escamotage per nascondere le competenze e il *curriculum* di chi valuta i progetti in lizza ed evitare contestazioni. Soprattutto laddove, come nella fattispecie, trattandosi di valutare i progetti della Linea Sud, si sarebbero dovuti incaricare valutatori e revisori a conoscenza del contesto e della realtà universitaria del Mezzogiorno. Invece, come pare suggerisce la convocazione del CdV in lingua inglese (doc. 29) e

la richiesta di integrare l'istanza di riesame in inglese, il valutatore è uno di quegli "esperti stranieri di fama internazionale", citati dall'Avvocatura dello Stato (cfr. pag. 10 memoria 1.12.2023), che, oltre a non conoscere la realtà italiana, non di rado nutrono addirittura pregiudizi verso il Mezzogiorno.

Il rigetto dell'istanza di riesame impugnato in questa sede, si appalesa illegittimo anche in via derivata per la violazione delle norme e dei criteri già censurati con i motivi del ricorso principale e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti, a cui si fa espresso rinvio e che qui devono intendersi integralmente richiamati, pur se non trascritti, in ossequio al principio di sinteticità degli atti di cui all'art. 13 ter All. 2 norme att. c.p.a.

Sull'adozione di misura cautelare

L'avvio dei progetti è previsto per l'11.1.2023, ovvero in data successiva all'udienza in Camera di Consiglio fissata per il 17.1.2024.

Nell'ottica del bilanciamento degli interessi coinvolti, non può trascurarsi che, nel caso *de quo*, l'interesse del ricorrente è solo in parte personale, prevalendo, nell'ottica del prof. Forlivesi, anche la finalità "pubblica" sottesa all'attuazione del progetto così come articolato.

Ed invero, se non può trascurarsi l'esigenza di celerità connessa al rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, è altrettanto indubbio che essa non possa, e non debba, prevalere su una analisi esaustiva e corretta dei progetti candidati.

Il non riuscire a realizzare nel Mezzogiorno una "eccellente idea" ed "un progetto di valore" (come tale definito nell'ESR) è un pregiudizio che va oltre l'interesse privato e personale del prof. Forlivesi; l'evitarlo è stato -fin dall'inizio-

la principale motivazione che ha indotto il ricorrente a rivolgersi a Codesto TAR ed a sottoporre al vaglio del Collegio, con quella acribia richiamata anche dal Consiglio di Stato in riferimento all'esame delle questioni attinenti al PNRR, le varie e numerose censure sollevate anche con i plurimi motivi aggiunti.

E' per tali ragioni che si insiste nell'ammissione con riserva del progetto "ENHANCE" in graduatoria, ovvero nell'adozione di ogni altra misura, ivi compresa la nomina di un Commissario *ad acta* per il riesame del progetto.

Tutto ciò esposto, la sottoscritta

chiede

che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma voglia, in accoglimento anche delle doglianze di cui al presente gravame, oltre che del ricorso principale dei precedenti motivi aggiunti,

- in via cautelate ed urgente: anche ai sensi dell'art. 27 c.p.c. disporre con ordinanza la sospensione di tutti gli atti impugnati, ovvero l'adozione di ogni altra misura, ivi compresa la nomina di un Commissario *ad acta* per il riesame del progetto.
- annullare tutti i provvedimenti impugnati in quanto illegittimi per le ragioni esposte nei presenti motivi aggiunti, nel ricorso principale e nei motivi aggiunti già notificati in data 24.10.2023 ed in data 24.11.2023.

Con vittoria di compensi professionali.

Si producono (continua numerazione):

- 28) comunicazione pec immotivata di rigetto istanza riesame datata 30.11.2023,
- 29) convocazione del Comitato di valutazione;
- 30) verbale riunione CdV del 20.11.2023;
- 31) estratto pubblicazione di settore;

32) prospetto indagine su docenti in CT in Italia;

33) istanza riesame inviata il 14.9.2023.

Imola, 14 dicembre 2023

Avv. Carmela Cappello